



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 48 del 30/05/2024

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL COMUNE DI TRENTO -TERRITORIO VAL D'ADIGE- E ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI FIEMME TRASFERITESI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 32 dd. 07.11.2023, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dr. Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Premesso che le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della L.P. 14/1991, mantenute in vigore dal DP.P. 09 aprile 2018 n. 3 – 78/leg., prevedono che “l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente” e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della richiesta dell'intervento;

Precisato che a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificatamente ogni situazione di passaggio casi da un ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;

Richiamato il documento recante “Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio assistenziali da parte delle Comunità/Territorio” sottoscritto in data 23 marzo 2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

Ricordato, in particolare e fra l'altro, che ai sensi del suddetto Accordo:

- il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;
- in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità/Territorio di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);
- nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità/Territorio di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);

Ricordato inoltre che l'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie; l'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti;

Preso atto che la convenzione in essere tra la Comunità Territoriale della Val di Fiemme e il Comune di Trento, stipulata in data 27/09/2017 rep. n.31, concernente il rimborso reciproco delle spese sostenute per i servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico ai due Enti trasferitesi, anche temporaneamente, all'interno degli stessi è scaduta in data 31/12/2021;

Visti ora gli accordi intercorsi tra la Comunità Territoriale della Val di Fiemme e il Comune di Trento per addivenire alla stipula di una nuova convenzione e visto allo scopo lo schema di convenzione allegato;

Dato atto in particolare che le modalità operative contenute nello schema di convenzione disciplinano:

- le modalità di rimborso delle spese, stabilendo che lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
- la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti sarà introitata direttamente dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio Sociale inviante;

Dato atto inoltre che, quanto agli eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, gli stessi potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato recante “Convenzione per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi in via straordinaria a favore di utenti in carico al comune di Trento

-territorio val d'Adige- e alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme trasferitesi, anche temporaneamente, all'interno dei due enti”;

Ritenuto inoltre opportuno di autorizzare il Responsabile del Servizio Sociale alla sottoscrizione della convenzione in oggetto e dei conseguenti provvedimenti per l'ammissione ai servizi in caso di trasferimento fra i due Enti;

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”,
- L.R. 03.05.2018 n. 2 “Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011”;
- D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”, ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 40 di data 18.12.2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 41 di data 18.12.2023 di “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- decreto del Presidente n. 118 di data 29.12.2023 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024-2026 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.”;
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, al fine di procedere quanto prima all'attivazione di un trasferimento di servizio.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione contenente le modalità operative per il rimborso reciproco delle spese per i servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti residenti nel Comune di Trento - Territorio Val d'Adige – e nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme per trasferimenti anche temporanei all'interno dei due Enti;
2. di autorizzare il Responsabile del Servizio Sociale alla sottoscrizione della convenzione in oggetto e dei conseguenti provvedimenti per l'ammissione ai servizi in caso di trasferimento fra i due Enti;
3. di dare atto che:
 - con riferimento alle modalità di rimborso delle spese, lo stesso verrà disposto su fattura emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
 - la quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti sarà introitata direttamente dall'Ente inviante, in quanto gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi alla situazione continueranno a rimanere in capo al Servizio Sociale inviante;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, dell L.R. 3.5.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 28**

Ufficio Proponente: **Ufficio Sociale**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL COMUNE DI TRENTO -TERRITORIO VAL D'ADIGE- E ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI FIERME TRASFERITESI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Sociale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/05/2024

Il Responsabile di Settore

Michele Tonini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Michela Piazzì

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 31/05/2024
DEGIAMPIETRO LUISA in data 30/05/2024